TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 18

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 9; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 726, art. 5, modif

Rafferma. Con la rafferma ha inizio la carriera del sottufficiale.

Essa ha la durata di anni 6 e viene concessa, a domanda, contemporaneamente alla promozione a 2° capo, ai sotto capi brevettati che, avendo superato il corso I.G.P. di cui all'art. 12, diano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, sicuro affidamento di bene assolvere le funzioni di sottufficiale.

Le domande di rafferma debbono giungere al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi un mese prima della formazione dei quadri di avanzamento a 2° capo.

I sotto capi brevettati giudicati non idonei all'avanzamento per motivi di salute o per i quali la commissione di avanzamento ritenga di dover soprassedere nel pronunciare giudizio definitivo, possono chiedere ed ottenere di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il periodo massimo di un anno.

La posizione di questi militari viene ripresa in esame in occasione di nuove riunioni della commissione di avanzamento, com'e' detto all'art. 55.

L'eventuale successiva concessione della rafferma coincidera' sempre con la data di promozione a 2° capo.

La rafferma non puo' essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis), ne' a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-18-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-9-r-d-l-3-marzo-1927-n-726-art-5-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it